

Roma	12/04/2013
Protocollo	P 7227/2013

B.CO.



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. <u>2180</u>	12 APR. 2013	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
R O M A

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

V. in Cagliari, addì 12 APR. 2013
Il Procuratore Generale
Ennio Angioni

Ai Consigli Giudiziani presso
le Corti di Appello di
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 53/VA/2012

Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2014-2016.

Modifiche alla circolare prot. P3058/2013 del 14 febbraio 2013, approvata nella seduta del 13 febbraio 2013.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 aprile 2013, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

p r e m e s s o.

La circolare per la nomina e la conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2014-2016 - approvata con delibera plenaria del 13 febbraio 2013 - non ha inteso discostarsi, come accaduto per il precedente triennio, dalla finalità di contemperare le contrapposte

L.C.

Roma	12/04/2013
Protocollo	P 7227/2013

B.C.O.

esigenze di non rinunciare alle competenze che l'attività concretamente svolta ha consentito di verificare ed affinare in capo agli esperti di sorveglianza in servizio, e, al contempo, di stimolare il ricambio delle esperienze in un settore bisognoso dell'avvicendamento di contributi e di apporti culturali in grado di riflettere l'evoluzione dei tempi

In tale ottica, dunque, il Consiglio Superiore si è posto nel solco di mitigare la ripetibilità della conferma nell'incarico, che resta ancorata, per il secondo e il terzo triennio, ad un giudizio comparativo tra vecchi e nuovi aspiranti. Sotto connesso profilo, nel ribadire al comma 4 dell'art. 4 la necessità del periodo di *decantazione triennale* "in caso di cessazione dall'incarico" la nuova circolare ha rafforzato la previsione stabilendo - alla lett. c) del comma 2 dell'art. 4 - che "per i trienni successivi al terzo anche non consecutivo" la conferma è possibile previo giudizio di comparazione "e sempre dopo il periodo di decantazione di cui al successivo comma 4"

Senza disconoscere la *ratio* delle scelte finora effettuate dall'organo di autogoverno della magistratura onoraria, le segnalazioni giunte agli uffici interessati hanno indotto ad approfondire il dibattito in Ottava Commissione, all'esito del quale si rende opportuna una revisione della disciplina di dettaglio per il prossimo triennio.

Il presente intervento non può, ovviamente, prescindere dal dettato dell'art. 70, quarto comma, della legge n. 354/74 (norme sull'ordinamento penitenziario), secondo il quale "Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili"

Si ritiene che le vigenti previsioni della circolare sullo *status* degli esperti di sorveglianza debbano essere adeguate ad un'interpretazione del dato normativo primario che - pur senza poter prescindere da una analitica regolamentazione dei presupposti per la conferma triennale - non può giustificare l'introduzione di limitazioni alla continuità temporale dell'incarico. Tale approccio appare compatibile con il dettato del richiamato quarto comma dell'art. 70 dell'ordinamento penitenziario, che per gli esperti di sorveglianza si limita a prevedere, genericamente, la nomina per "periodi triennali rinnovabili" diversamente da quanto accade per le altre categorie di magistrati onorari (giudici di pace, g.o.t. e v.p.o.), per i quali le possibilità di conferma non sono illimitate.

Se le considerazioni che precedono comportano, dunque, la necessità di espungere dalla circolare - e dal relativo bando per la nomina e conferma degli esperti del Tribunale di Sorveglianza - le previsioni relative al "periodo di decantazione" in caso di cessazione dall'incarico o di conferma per i trienni successivi al terzo, occorre, di contro, intervenire attentamente sui presupposti e i limiti della conferma laddove l'incarico si protragga oltre i nove anni. E' questo, infatti, il caso in cui è maggiormente sentita l'esigenza di non disperdere la qualificata esperienza acquisita dagli esperti, garantendo il pluralismo delle competenze e senza mortificare, in ogni caso, l'ingresso di nuove figure, funzionale al necessario avvicendamento degli apporti e delle sensibilità culturali.

All'infuori di generici sbarramenti di natura temporale, la Commissione ha ritenuto che le suddette esigenze possano essere adeguatamente temperate:

1) rendendo più pregnante la valutazione del merito acquisito "sul campo" dagli esperti in servizio, agendo sui presupposti della scelta di consentire la continuazione dell'incarico (*rectius*: per confermare coloro che sono già in servizio) dopo il decorso del terzo triennio;

2) riformulando - in termini analitici - i parametri del giudizio di comparazione nell'ipotesi di conferma per i trienni successivi al terzo, non solo richiamando i criteri generali già previsti per la conferma "decorso il secondo triennio" (opportunità di differenziare le competenze professionali privilegiando nuove domande ove esse aiutino a meglio integrare le varie figure professionali) ma "dedicando" un'apposita disciplina alla fase della "comparazione con i nuovi aspiranti", che dovrà essere analiticamente motivata e formulata tenendo conto in via esclusiva delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità già acquisita dagli esperti in servizio nell'esercizio delle funzioni, per evitare precostituiti sbarramenti all'accesso di nuove figure;

3) responsabilizzando ancora di più i dirigenti degli uffici, chiamati a redigere un rapporto

L.C.

Roma	12/04/2013
Protocollo	P 7227/2013

B.CO.

informativo da trasmettere al Consiglio Giudiziario per il previsto parere - non solo in sede di valutazione dell'attività svolta dagli esperti nel primo triennio (come previsto dalla disciplina a regime) ma, in forza di una nuova previsione generale di carattere procedimentale, ogniqualvolta si sia "in presenza di domanda di conferma"

Le presenti modifiche alla circolare influiscono sul relativo bando di partecipazione alla procedura concorsuale di selezione che, per l'effetto, si rende necessario modificare nelle rispettive previsioni.

Appare infine opportuno - anche per scongiurare disparità di trattamento nei confronti di coloro che sarebbero stati esclusi dalla procedura secondo le precedenti previsioni di circolare - prorogare i termini per la presentazione delle domande di nomina o conferma e, conseguentemente, procrastinare gli ulteriori termini procedurali.

Ciò premesso,

d e l i b e r a

di adottare le seguenti modifiche alla circolare prot. P-3058/2013 del 14 febbraio 2013, approvata nella seduta del 13 febbraio 2013, nonché al bando per la nomina o la conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2014-2016:

A) Modificazioni alla circolare per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza:

1. All'art. 4, la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione solo con i nuovi aspiranti, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario, tenendo peraltro conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche.

Il giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto - in via esclusiva - delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie.

Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali.»

2.- All'art. 4, il comma 4 è soppresso.

3.- All'art. 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In presenza di domanda di conferma il dirigente dell'ufficio redige - e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 4 - un rapporto informativo, dando atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.»

4.- Al comma 4 dell'art. 6, le parole "corredate con gli elenchi" sono sostituite dalle seguenti:

«corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 2-bis e dagli elenchi »

B) Modificazioni al bando per la nomina o la conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza.

5. All'art. 3, la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente.

«c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione solo con i nuovi aspiranti, in presenza di circostanze

Roma	12/04/2013
Protocollo	P 7227/2013

L.C.

eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario, tenendo peraltro conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche.

Il giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie.

Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali.»

6.- All'art. 3, il comma 4 è soppresso.

7.- Al comma 1 dell'art. 4, la data indicata del "10 aprile 2013" è sostituita con la seguente:

«10 maggio 2013».

8.- All'art. 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. In presenza di domanda di conferma il dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio Giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 4 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.»

9.- Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 5 le parole "in data 13 maggio 2010" sono sostituite dalle seguenti:

«in data 13 febbraio 2013, come modificata in data 10 aprile 2013»

10.- Al comma 5 dell'art. 5, la data indicata del "12 maggio 2013" è sostituita con la seguente:

«12 giugno 2013».

11.- Al comma 5 dell'art. 5, le parole "corredate con gli elenchi" sono sostituite dalle seguenti:

«corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 3-bis e dagli elenchi».

12.- Al comma 6 dell'art. 5, la data indicata del "13 giugno 2013" è sostituita con la seguente:

«13 luglio 2013»

Si riporta il testo della circolare e del bando per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2014-2016, approvato nella seduta del 13 febbraio 2013, così come modificato dagli emendamenti (in neretto):

CIRCOLARE RELATIVA A
NOMINA E STATUS DEGLI ESPERTI DI SORVEGLIANZA
TRIENNIO 2014-2016

Art. 1

Organici degli esperti di sorveglianza e durata dell'incarico

1 L'organico dei giudici onorari ("esperti" secondo la denominazione di cui all'art. 70.

Roma	12/04/2013
Protocollo	P 7227/2013

B.C.O.

L.C.

comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354) dei tribunali di sorveglianza è determinato, di regola, in ragione di due ogni magistrato di sorveglianza.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, in base a specifiche esigenze prospettate dai presidenti degli uffici anzidetti, può disporre la modifica di detti organici.

3. Gli esperti dei tribunali di sorveglianza, stante il disposto dell'art. 70, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, durano in carica tre anni e possono essere confermati nei limiti e con le modalità indicati nel successivo art. 4.

Art. 2

Requisiti per la nomina

1 Per la nomina o la conferma a esperto di sorveglianza è necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina o di conferma previsto nel relativo bando, l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è proposta la domanda;
- c) esercizio dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica e psichica;
- e) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
- f) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- g) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 5, comma 4) nonché di apposita informativa del prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 6, comma 1)

2 L'aspirante deve, inoltre, essere un "professionista esperto in psicologia, servizio sociale pedagogia, psichiatria e criminologia clinica o docente di scienze criminalistiche" (articoli 70, comma 4, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.

3 Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.

4 La qualità di esperto richiede il possesso di titolo di laurea specialistica negli ambiti disciplinari di cui al precedente secondo comma. Quanto agli "esperti in servizio sociale", ove non sia possibile avvalersi di persone in possesso di titolo di laurea può farsi ricorso anche a persone che abbiano conseguito apposito diploma di specializzazione.

5 L'affiancamento dei termini "professionista" ed "esperto" evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate



L.C.I.

Roma	12/04/2013
Protocollo	F 7227/2013



B.CO.

Art. 3
Limiti di età

1. Per l'esercizio delle funzioni di esperto di sorveglianza è necessario, analogamente a quanto stabilito dall'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 per i giudici onorari minorili, avere compiuto il trentesimo anno di età. Ai fini della nomina tale requisito deve sussistere all'inizio del triennio cui la stessa si riferisce.

2. L'esercizio delle funzioni di giudice non può protrarsi oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. Al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di sorveglianza chi abbia compiuto, all'inizio del triennio, il settantaduesimo anno di età.

Art. 4
Durata nell'incarico. Presupposti e limiti della conferma nello stesso

1. Gli esperti di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della presente circolare.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):

a) decorso il primo triennio, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma;

b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere, ulteriormente, confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali;

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione solo con i nuovi aspiranti, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario, tenendo peraltro conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche.

Il giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie.

Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali.

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del



Roma	12/04/2013
Protocollo	P 7227/2013

B.CO.

decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.

Art. 5

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. Gli esperti di sorveglianza sono nominati, all'esito del procedimento di seguito indicato, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Ai fini della regolarità della procedura concorsuale i presidenti dei tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità del relativo bando (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande

2. La domanda di nomina o di conferma a esperto del tribunale di sorveglianza deve essere presentata nei termini previsti dal relativo bando.

3. La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. A) reperibile sul sito del Consiglio (www.csm.it <<http://www.csm.it>>) e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, al tribunale per il quale la domanda è proposta

4. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati dall'art. 2, comma 1, della presente circolare

5. Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegate a pena d'inammissibilità:

a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza delle cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di giudice onorario come previste dall'art. 7 della presente circolare (mod. B);

c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda del proprio *status*, a non svolgere consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incarico (mod. C).

6. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, specificando:

- i titoli di studio posseduti,
- le attività svolte;
- la partecipazione a corsi e seminari;
- le pubblicazioni effettuate

7. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a

<i>F.lli</i>	Roma	12/04/2013
	Protocollo	P 7227/2013

B.CO.

L.C.

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

8. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 3 determina l'inammissibilità della domanda.

Art. 6

Procedimento di nomina o di conferma

1. Una volta pervenute le domande, il presidente del tribunale di sorveglianza acquisisce informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante e convoca, quindi, per la valutazione, una Commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto e da due esperti dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico ovvero tra quelli in scadenza per prossimo esaurimento del terzo triennio di attività. Nel caso in cui non ricorrano le tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati.

Delle riunioni della Commissione è redatto apposito verbale.

2. Ai fini della predetta valutazione è consentito procedere anche attraverso attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutatane l'opportunità, anche mediante colloqui.

2-bis. In presenza di domanda di conferma il dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 4 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

3. La Commissione di cui al comma precedente, predispone:

a) l'elenco degli esperti per i quali si chiede la conferma nell'incarico, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della presente circolare (all. 1);

b) l'elenco degli esperti per i quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma (all. 2);

c) una graduatoria degli aspiranti più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze (all. 3). L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è altresì finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria.

4. I presidenti dei tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, **corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 2-bis e dagli elenchi** di cui al comma precedente, con i verbali delle riunioni della commissione di cui al comma 1 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile (in particolare in punto inesistenza di cause di incompatibilità, mancanza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta e dalle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità, idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità e impegno

L.C.

Roma	12/04/2013
Protocollo	F 7227/2013

B.CO.

le esigenze di servizio, eventuale pendenza di procedimenti penali).

5. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere

6. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti

7. Nel caso di venir meno per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del presidente interessato e utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, l'aspirante che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali.

Art. 7

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli esperti incaricati dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80, comma 4, dell'ordinamento penitenziario operanti nel distretto nonché i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria;

e) coloro che hanno vincoli di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado con operatori penitenziari del distretto;

f) gli avvocati che esercitano la professione nel distretto di competenza del tribunale di sorveglianza.

2. Sono estese agli esperti del tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste dall'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte

3. Non sussistono per gli esperti le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate diverse da quelle sopra indicate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di parzialità. L'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, l'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale o comunque avente i requisiti corrispondenti deve segnalare al presidente del tribunale di sorveglianza gli incarichi di consulente tecnico svolti (di ufficio o di parte in altri distretti) al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico

4. Non sussistono per gli esperti di sorveglianza le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego diverso da quelli sopra indicati, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili

L.C.

Roma	12/04/2013
Protocollo	P 7227/2013

B.CO.

con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi d'incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza

5. Non si estendono agli esperti di sorveglianza le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dal codice di procedura penale. Tuttavia i presidenti dei tribunali di sorveglianza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che - ove sussistessero in capo a magistrati - potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio con altri esperti del tribunale e con magistrati togati operanti nell'ufficio nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte dell'esperto o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

6. Se l'esperto di sorveglianza svolge attività di assistente sociale in servizi territoriali è necessario che ne sia comunque assicurata la posizione di terzietà. Ogni interferenza e la confusione di ruoli deve essere evitata attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari. L'esperto impegnato nei servizi sociali territoriali non deve prestare la sua opera professionale a un livello che renda abituale o normale il suo dovere di astensione. Spetta al presidente del tribunale di sorveglianza fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

Art. 8

Cessazione, decadenza, revoca d'ufficio

1. L'esperto di sorveglianza cessa dall'ufficio:

- a) per scadenza del termine di durata della nomina o conferma;
- b) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione;
- c) per il compimento del 75° anno di età.

2. L'esperto di sorveglianza decade dall'ufficio:

- a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10 ordinamento giudiziario;
- b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
- c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. L'esperto di sorveglianza è revocato dall'ufficio in caso di violazione del dovere di astensione, grave negligenza, inosservanza dei doveri d'ufficio o partecipazione inadeguata per impegno, puntualità e capacità alle attività del tribunale ovvero per sopravvenute gravi ragioni che compromettono il prestigio della funzione giudiziaria.

Art. 9

Procedura per la decadenza e la revoca

1. La cessazione dall'ufficio prevista dal comma 1 lett. a), del precedente articolo non

L.C.I.

B.CO.

necessita di nessun provvedimento da parte del Consiglio superiore della magistratura.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 ed alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza dell'esperto di sorveglianza appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti

3. Nelle ipotesi di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 8, comma 2, lett. c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 8, comma 3), il presidente dell'ufficio di appartenenza che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca deve, in ogni momento, trasmettere al Consiglio giudiziario la proposta di revoca o di decadenza dell'esperto

4. Il Consiglio giudiziario formula la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati e le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte. L'atto di contestazione è notificato all'interessato con l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze

5. Ove si debba procedere ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti

6. Se, anche all'esito degli accertamenti effettuati, la notizia risulta infondata, il Consiglio giudiziario dispone l'archiviazione del procedimento.

7. Se la notizia risulta non infondata, il presidente del Consiglio giudiziario dispone che siano tempestivamente notificati all'interessato il giorno, l'ora e il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che può comparire personalmente, che può essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero foro e che se non si presenta senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

8. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. L'interessato può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostra di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, e, in ultimo, all'interessato che la richieda

9. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario formula e invia al Consiglio superiore della magistratura proposta motivata di archiviazione ovvero di decadenza o di revoca.

10. Il Consiglio superiore della magistratura può accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

11. Nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura deliberi la cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio, la stessa è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia

L.Ci.

Roma	12/04/2013
Protocollo	P 7227/2013

B.CO.

12. Nel corso del procedimento per l'accertamento delle cause oggetto della decadenza o revoca dall'incarico, il presidente del tribunale di sorveglianza può disporre la sospensione del giudice onorario dall'incarico svolto.

Art 10

Funzioni degli esperti

1. Gli esperti del tribunale di sorveglianza partecipano alla attività del collegio con gli stessi poteri e attribuzioni dei magistrati togati. Possono, conseguentemente, essere loro affidati lo studio di singoli affari e la redazione dei provvedimenti adottati

2. Gli affari di competenza del tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri predeterminati, a giudici onorari esperti ove riguardino materie richiedenti valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.

3. Non sono delegabili al giudice onorario le funzioni del magistrato di sorveglianza come organo monocratico. Nel solo caso di cui all'art. 684, comma 2, del codice di procedura penale (attribuzioni del magistrato di sorveglianza in tema di rinvio dell'esecuzione), il giudice onorario può essere delegato per attività di accertamento da svolgersi in collaborazione con il magistrato di sorveglianza

Art 11

Formazione e aggiornamento professionale

1. Ai fini di consentire agli esperti una indispensabile formazione professionale, i presidenti dei tribunali di sorveglianza curano che gli stessi, subito dopo la nomina ed anche prima dell'inizio del triennio (fermo restando l'effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni a decorrere dalla data d'inizio del triennio), effettuino un'attività teorico-pratica di natura formativa della durata di due mesi, che si realizzi essenzialmente nella partecipazione alle camere di consiglio, in incontri con gli operatori penitenziari e in visite agli istituti penitenziari e agli Uffici esecuzione penale esterna (ferma restando la possibilità di individuare ulteriori momenti formativi)

Art 12

Doveri e diritti

1. L'esperto di sorveglianza è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. L'autorità giudiziaria che procede e il presidente del tribunale di sorveglianza danno tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o di revoca.

Art 13

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri degli esperti di sorveglianza

1. Il presidente del tribunale di sorveglianza vigila sull'attività degli esperti addetti al

Roma	12/04/2013
Protocollo	F 7227/2013

L.C.

proprio ufficio e riferisce con sintetica relazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Consiglio giudiziario sull'andamento del servizio. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio indicato nel progetto tabellare

B.CO.

2 Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al presidente del tribunale di sorveglianza di vigilare sull'effettiva durata dell'incarico del giudice onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3 Il presidente del tribunale di sorveglianza che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, da tempestivo avvio al procedimento di cui all'art 9



L.C.I.

BANDO PER LA NOMINA O LA CONFERMA DEGLI ESPERTI DEL TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA
TRIENNIO 2014-2016

Art. 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1 Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a esperto del tribunale di sorveglianza per il triennio 2014-2016 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede il tribunale per il quale è proposta la domanda;
- c) esercizio dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica e psichica;
- e) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
- f) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- g) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2 Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 3) nonché di apposita informativa del prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 5, comma 2).

3 L'istante deve, inoltre, essere un "professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica o docente di scienze criminalistiche" (articoli 70, comma 4, e 80, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.

4 Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.

5. La qualità di esperto non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l'attributo di "professionista" lo rende, di fatto, imprescindibile, almeno di norma. Quanto agli "esperti in servizio sociale", ove non sia possibile avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio.

6. L'affiancamento dei termini "professionista" ed "esperto" evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate


L.C.I.

Roma	12/04/2013
Protocollo	P 7227/2013


B.CO.

Art. 2
Limiti di età

1. Per la nomina a esperto del tribunale di sorveglianza è necessario avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2013.

2. L'esercizio delle funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza non può protrarsi oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età. Conseguentemente al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di sorveglianza chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2013, il settantaduesimo anno di età.

Art. 3
Conferma nell'incarico

1. Gli esperti del tribunale di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla nomina e status degli esperti di sorveglianza per il triennio 2014-2016.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):

a) decorso il primo triennio, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del presidente del tribunale di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma:

b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali:

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione solo con i nuovi aspiranti, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario, tenendo peraltro conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche.

Il giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie.

Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali.

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.



L.C.I.

Roma	12/04/2013
Protocollo	P 7227/2013

B.CO.

Art. 4

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. La domanda di nomina o di conferma a esperto del tribunale di sorveglianza deve essere presentata tra l'11 marzo e il **10 maggio 2013**.

2. La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. A) reperibile sul sito del Consiglio (www.csm.it <<http://www.csm.it/>>) e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, al tribunale per il quale la domanda è proposta.

3. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati dall'art. 1 comma 1, del presente bando di concorso.

4. Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegati, a pena d'inammissibilità:

a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza delle cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di esperto del tribunale di sorveglianza come previste dall'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla nomina e status degli esperti di sorveglianza per il triennio 2014-2016 (mod. B);

c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda dell'attività svolta, a non svolgere consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incarico (mod. C).

5. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 1, comma 3, specificando:

- i titoli di studio posseduti;
- le attività svolte;
- la partecipazione a corsi e seminari;
- le pubblicazioni effettuate

6. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

7. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 2 determina l'inammissibilità della domanda.


L.C.I.

Roma	12/04/2013
Protocollo	P 7227/2013


B.CO.

Art. 5

Procedimento di nomina o di conferma Obblighi dei presidenti degli uffici e dei consigli giudiziari

1. Non appena ricevuto il presente bando i presidenti dei tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia alle facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L. ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

2. Una volta pervenute le domande, il presidente del tribunale di sorveglianza acquisisce informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante e convoca, quindi, per la valutazione, una Commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto e da due esperti dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico ovvero tra quelli in scadenza per prossimo esaurimento del terzo triennio di attività. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati

Delle riunioni della Commissione è redatto apposito verbale

3. Ai fini della predetta valutazione è consentito procedere anche attraverso attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutarne l'opportunità, anche mediante colloqui

3-bis. In presenza di domanda di conferma il dirigente dell'ufficio redige - e poi trasmette al Consiglio Giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 4 - un rapporto informativo, dando atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

4. La Commissione di cui al comma 2 predispone:

a) l'elenco degli esperti per i quali si chiede la conferma nell'incarico, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della circolare relativa alla nomina e status degli esperti di sorveglianza approvata dal Consiglio superiore della magistratura **in data 13 febbraio 2013, come modificata in data 10 aprile 2013:**

b) l'elenco degli esperti per i quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma;

c) una graduatoria degli aspiranti più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze. L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze e, altresì finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali anche in deroga all'ordine della graduatoria

5. Entro il **12 giugno 2013** i presidenti dei tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, **corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 3-bis e dagli elenchi** di cui al comma precedente, con i verbali delle riunioni della commissione di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1

6. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il **13 luglio 2013**.

L.C.
L.C.i

Roma	12/04/2013
Protocollo	P 7227/2013

B.C.C.

7. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti dei tribunali di sorveglianza e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti da coloro che hanno presentato domanda di nomina o di conferma a esperto del tribunale di sorveglianza sono raccolti e trattati dal tribunale di sorveglianza, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché quello di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i presidenti dei tribunali di sorveglianza sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 7

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla nomina e status degli esperti di sorveglianza per il triennio 2014-2016."

SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti